

VERBALE DI CONFRONTO

TRA L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA DIRIGENZA AREA SANITA'

Per la definizione di un documento integrativo alle disposizioni contenute alla lettera h) del verbale di confronto tra l'Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali della dirigenza dell'Area Sanità allegato alla DGR 1250 del 01 Settembre 2020 (risorse di cui all'art. 1, commi 435 e 435 - bis della L. 205/2017).

Con DGR 1250 del 1° Settembre 2020 sono state approvate le linee generali di indirizzo in attuazione dell'Art. 6 del CCNL della Dirigenza Area Sanità, stipulato il 19 dicembre 2019. Con il medesimo provvedimento è stato approvato, inoltre, il relativo verbale di confronto con le organizzazioni sindacali che, alla lettera h), disciplina i "Criteri di allocazione delle risorse che finanziano il salario accessorio previste da specifiche disposizioni di legge per le quali è necessario l'intervento regionale che tengano anche conto della perequazione e compensazione a livello regionale (art. 6, co. 1, lett h)".

Sono state, pertanto, approvate le modalità di ripartizione tra le aziende del SSR delle risorse di cui all'art. 1 comma 435 e comma 435-bis della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 e s.m. e i..

Come stabilito dall'art. 96, comma 3, lett. d) del CCNL 19.12.2019 dell'Area sanità, le risorse derivanti dall'applicazione del comma 435 vanno ad incrementare il *Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro*, a seguito di riparto in sede regionale, previo confronto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h) del medesimo contratto.

Per le risorse derivanti dal comma - 435 bis, introdotto successivamente alla sottoscrizione del CCNL, non è invece previsto il fondo di destinazione.

Pertanto, per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, le parti hanno concordato di destinare le risorse di cui all'art. 1 comma 435 della L. 205/2017 all'incremento del "Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro" - come da disposizione contrattuale - e le risorse di cui all'art. 1 comma 435 - bis, per le quali non vi è una specifica indicazione, al "Fondo per la retribuzione degli incarichi". In entrambi i casi si è ritenuto di utilizzare un criterio perequativo per la distribuzione delle risorse tra Aziende Ulss e Ospedaliere della Regione, finanziando maggiormente le aziende che presentano valori pro capite più bassi dei singoli fondi considerati.


In particolare, si è convenuto di distribuire le predette risorse per il 30% in relazione al personale in servizio e per il rimanente 70% sulla base di una distribuzione perequativa basata sul valore medio pro capite del fondo stesso, per gli esercizi 2020 e 2021.

Il contenuto del verbale di confronto allegato alla DGR 1250/2020, lett.h), sopra sinteticamente riassunto, necessita di alcune integrazioni.

Con riferimento all'esercizio 2021, si è reso necessario rideterminare l'importo relativo alle risorse destinate dall'art. 1 comma 435-bis della L. 205/2017 alla luce del recente parere Mef prot. 188058 del 5 luglio 2022, che ha riconosciuto il carattere "montante" delle stesse, così come indicato nella relazione tecnica al più volte richiamato comma 435 bis .

Si è definitivamente sciolto, dunque, un dubbio sull'ammontare delle risorse.

In esito all'intesa Stato - Regioni del 4 agosto 2021 ed alle successive deliberazioni del CIPE e del CIPESS, il riparto tra le regioni delle risorse complessivamente previste dalle due norme è avvenuto, per gli anni 2019,



2020 e 2021, senza applicare la modalità del montante (considerando, quindi, per il 2021, quale importo complessivo da ripartire; 54 milioni di euro), mentre la relazione tecnica al comma 435-bis, per il medesimo anno, utilizza il criterio "montante", fissando l'importo a 68 milioni di euro.

Più precisamente, la citata relazione tecnica reca un'apposita tabella, nella quale gli importi previsti dal comma 435 bis sono computati ad incremento di quelli recati dal comma 435 con la modalità di calcolo del montante, fornendo la dimostrazione dell'importo complessivo destinato a tale scopo, pari a 188 milioni di euro.

Si provvede, pertanto, a quantificare le risorse previste per la Regione Veneto per l'anno 2021 e ad assegnarle alle Aziende del SSR utilizzando i medesimi criteri stabiliti dal protocollo di cui alla DGR 1250/2020, come riportati nella tabella che segue.

Azienda	Quota da distribuire effettivamente per perequare Fondo Incarichi	Quota da distribuire in base alle teste in servizio	TOTALE
501 - Dolomiti	€ -	€ 14.269,82	€ 14.269,82
502 - Marca Trevigiana	€ 136.177,99	€ 41.014,13	€ 177.192,12
503 - Serenissima	€ -	€ 32.495,19	€ 32.495,19
504 - Veneto Orientale	€ 49.760,84	€ 11.046,64	€ 60.807,48
505 - Polesana	€ -	€ 14.183,87	€ 14.183,87
506 - Euganea	€ 124.356,67	€ 33.569,95	€ 157.926,62
507 - Pedemontana	€ -	€ 17.068,32	€ 17.068,32
508 - Berica	€ 23.514,88	€ 27.555,60	€ 51.070,48
509 - Scaligera	€ -	€ 26.264,98	€ 26.264,98
901 - AO di Padova	€ 160.310,17	€ 18.611,71	€ 178.921,88
912 - AOUI di Verona	€ 63.180,96	€ 21.061,07	€ 84.242,03
952 - IOV	€ 51.330,08	€ 3.700,81	€ 55.030,90
999 - Regione del Veneto	€ 608.631,58	€ 260.842,11	€ 869.473,68

Per le medesime ragioni, è necessario rivedere anche gli importi già comunicati alle aziende con riferimento a entrambi i riferimenti normativi per gli anni 2022-2026. Per quanto riguarda il criterio di ripartizione delle risorse ex art.1, comma 435, su richiesta delle organizzazioni sindacali, a partire dal 2022 lo stesso viene individuato per il 50% sulla base del personale in servizio e il 50% sulla base di una distribuzione perequativa, determinata sul valore medio pro capite del "Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro".

Per la regione Veneto le risorse a disposizione ai sensi delle norme in parola, da ripartire tra le Aziende, sono riportate nelle tabelle che seguono.

Art. 1 comma 435 della L. 205/2017 - Incremento Annuo 2019-2026

AZIENDA	Totale risorse articolo 1, comma 435, L. 205/2017 ANNO 2019 e ANNO 2020	Totale risorse articolo 1, comma 435 L. 205/2017 ANNO 2021	Totale risorse articolo 1, comma 435 L. 205/2017 ANNO 2022	Totale risorse articolo 1, comma 435 L. 205/2017 ANNO 2023	Totale risorse articolo 1, comma 435 L. 205/2017 ANNO 2024	Totale risorse articolo 1, comma 435 L. 205/2017 ANNO 2025	Totale risorse articolo 1, comma 435 L. 205/2017 ANNO 2026	Totale risorse articolo 1, comma 435 L. 205/2017
501 - Dolomiti	35.156,26	5.318,46	5.059,34	20.237,37	21.923,82	20.237,37	10.118,69	118.051,34
502 - Marca Trevigiana	168.144,62	48.162,28	28.640,62	115.621,69	130.016,77	124.429,20	64.046,39	679.061,57
503 - Serenissima	80.057,75	12.111,23	11.521,12	46.084,49	49.924,87	46.084,49	23.042,25	268.826,20
504 - Veneto Orientale	172.306,93	22.133,56	11.141,22	44.381,54	47.256,16	42.857,16	21.111,54	361.188,10
505 - Polesana	34.944,52	5.286,45	5.028,87	20.115,48	21.791,77	20.115,48	10.057,74	117.340,31
506 - Euganea	388.023,76	57.481,40	30.198,48	120.737,10	130.543,14	120.264,55	60.033,99	907.282,43
507 - Pedemontana	130.045,72	24.375,89	13.539,83	54.378,51	59.895,00	56.201,01	28.479,55	366.915,51
508 - Berica	120.361,14	32.891,31	19.441,83	78.451,71	88.064,79	84.142,32	43.254,69	466.607,79
509 - Scaligera	64.708,52	9.789,18	9.312,21	37.248,85	40.352,92	37.248,85	18.624,43	217.284,96
901 - AOU di Padova	448.181,85	48.678,42	23.030,80	91.231,87	94.829,08	83.820,42	40.368,78	830.141,21
912 - AOU di Verona	381.999,68	46.056,80	22.684,55	90.191,35	95.249,84	85.644,21	41.876,39	763.702,81
952 - IOV	118.174,51	11.775,17	5.363,52	21.169,65	21.655,60	18.804,56	8.910,39	205.853,40
999 - Regione	2.142.105,26	324.060,15	184.962,41	739.849,62	801.503,76	739.849,62	369.924,81	5.302.255,64

Art. 1 comma 435-bis della L. 205/2017 - Incremento Annuo 2019-2026

AZIENDA	Totale risorse articolo 1, comma 435-bis L. 205/2017 ANNO 2019	Totale risorse articolo 1, comma 435-bis L. 205/2017 ANNO 2020	Totale risorse articolo 1, comma 435-bis L. 205/2017 ANNO 2021	Totale risorse articolo 1, comma 435-bis L. 205/2017 ANNO 2022	Totale risorse articolo 1, comma 435-bis L. 205/2017 ANNO 2023	Totale risorse articolo 1, comma 435-bis L. 205/2017 ANNO 2024	Totale risorse articolo 1, comma 435-bis L. 205/2017 ANNO 2025	Totale risorse articolo 1, comma 435-bis L. 205/2017 ANNO 2026	Totale risorse articolo 1, comma 435-bis L. 205/2017 A FONDO ANNO COMPETENZA
501 - Dolomiti		14.062,51	14.269,82	14.166,16	14.166,16	14.166,16	14.166,16	18.213,64	103.210,60
502 - Marca Trevigiana		173.585,16	177.192,12	176.945,50	177.962,19	178.962,73	179.946,87	232.028,82	1.296.623,40
503 - Serenissima		32.023,10	32.495,19	32.259,14	32.259,14	32.259,14	32.259,14	41.476,04	235.030,91
504 - Veneto Orientale		60.226,66	60.807,48	60.060,92	59.763,04	59.469,89	59.181,55	75.529,43	435.038,97
505 - Polesana		13.977,81	14.183,87	14.080,84	14.080,84	14.080,84	14.080,84	18.103,93	102.588,96
506 - Euganea		155.359,40	157.926,62	157.054,39	157.323,03	157.587,40	157.847,45	202.763,36	1.145.861,65
507 - Pedemontana		16.820,36	17.068,32	16.944,34	16.944,34	16.944,34	16.944,34	24.264,96	125.930,99
508 - Berica		46.617,27	51.070,48	54.438,66	58.092,26	61.687,84	65.224,47	88.160,36	425.291,34
509 - Scaligera		25.883,41	26.264,98	26.074,20	26.074,20	26.074,20	26.074,20	33.523,97	189.969,14
901 - AOU di Padova		180.226,81	178.921,88	173.688,60	169.844,99	166.062,41	162.341,86	203.447,44	1.234.533,98
912 - AOU di Verona		82.188,35	84.242,03	84.466,17	85.283,10	86.087,07	86.877,85	112.425,67	621.570,24
952 - IOV		55.871,27	55.030,90	52.978,98	51.364,61	49.775,87	48.213,18	59.836,81	373.071,62
999 - Regione		856.842,11	869.473,68	863.157,89	863.157,89	863.157,89	863.157,89	1.109.774,44	6.288.721,80

Art. 1 comma 435 e 435-bis della L. 205/2017 - Incremento Annuo 2019-2026

Azienda	Totale risorse articolo 1. comma 435 e 435-bis L. 205/2017 ANNI 2019 e 2020	Totale risorse articolo 1. c. 435 e 435-bis L. 205/2017 ANNO 2021	Totale risorse articolo 1. c. 435 e 435-bis L. 205/2017 ANNO 2022	Totale risorse articolo 1. c. 435 e 435-bis L. 205/2017 ANNO 2023	Totale risorse articolo 1. c. 435 e 435-bis L. 205/2017 ANNO 2024	Totale risorse articolo 1. c. 435 e 435-bis L. 205/2017 ANNO 2025	Totale risorse articolo 1. c. 435 e 435-bis L. 205/2017 ANNO 2026	Totale risorse articolo 1. c. 435 e 435-bis L. 205/2017	Totale risorse articolo 1. c. 435 e 435-bis L. 205/2017 (con oneri)
501 - Dolomiti	49.218,77	19.588,30	19.225,50	34.403,53	36.089,98	34.403,53	28.332,32	221.261,94	294.278,38
502 - Marca Trevigiana	341.729,78	225.354,39	205.586,12	293.583,88	308.979,50	304.376,07	296.075,21	1.975.684,97	2.627.661,01
503 - Serenissima	112.080,86	44.606,42	43.780,27	78.343,64	82.184,01	78.343,64	64.518,29	503.857,11	670.129,96
504 - Veneto Orientale	232.533,59	82.941,04	71.202,14	104.144,59	106.726,06	102.038,70	96.640,97	796.227,07	1.058.982,01
505 - Polesana	48.922,32	19.470,31	19.109,71	34.196,32	35.872,61	34.196,32	28.161,68	219.929,27	292.505,93
506 - Euganea	543.383,16	215.408,02	187.252,87	278.060,13	288.130,55	278.112,00	262.797,36	2.053.144,08	2.730.681,62
507 - Pedemontana	146.866,08	41.444,21	30.484,17	71.322,84	76.839,34	73.145,35	52.744,51	492.846,50	655.485,84
508 - Berica	166.978,41	83.961,79	73.880,49	136.543,97	149.752,63	149.366,79	131.415,05	891.899,13	1.186.225,85
509 - Scaligera	90.591,93	36.054,16	35.386,41	63.323,05	66.427,12	63.323,05	52.148,39	407.254,10	541.647,95
901 - AOU di Padova	628.408,66	227.600,30	196.719,40	261.076,86	260.891,48	246.162,28	243.816,22	2.064.675,19	2.746.018,01
912 - AOUI di Verona	464.188,03	130.298,83	107.150,72	175.474,46	181.336,90	172.522,05	154.302,06	1.385.273,05	1.842.413,16
952 - IOV	174.045,78	66.806,07	58.342,50	72.534,26	71.431,47	67.017,75	68.747,20	578.925,03	769.970,28
999 - Regione	2.998.947,37	1.193.533,83	1.048.120,30	1.603.007,52	1.664.661,65	1.603.007,52	1.479.699,25	11.590.977,44	15.416.000,00

I dati riportati nelle tabelle rappresentano i valori per la Regione Veneto in caso di invarianza del criterio di riparto per gli esercizi successivi al 2021. Attualmente il riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2022 non è ancora noto alle regioni. Ne consegue che tali valori rappresentano una stima che potrebbe variare in incremento o in diminuzione in ragione delle modifiche del criterio di riparto stesso. Qualora vengano modificati i criteri di riparto del FSN agli importi di competenza dei singoli esercizi saranno apportati gli eventuali adeguamenti compensativi.

Tuttavia, consapevoli dell'importanza che le aziende del SSR attivino quanto prima la contrattazione integrativa, si ritiene di anticipare gli importi, ipotizzando l'invarianza del criterio di riparto.

Per quanto riguarda l'esercizio 2022, le parti, nel Verbale Allegato A della DGR 1250 del 1° Settembre 2020, avevano concordato in merito alla necessità di prevedere una condizione di accesso alla ripartizione della quota perequativa dei fondi. Tale condizione era stata individuata nella circostanza di presentare residui del "Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro" e del "Fondo per la retribuzione degli incarichi" in misura inferiore del 10%, avendo a riferimento i dati dell'ultimo Conto Annuale certificato. Secondo quanto disposto nel citato accordo, nel caso di residui eccedenti il 10%, la quota "perequativa" attribuibile all'Azienda interessata avrebbe dovuto essere decurtata del 50% per il 2022 e del 100% per gli anni seguenti. Le quote di spettanza eventualmente non attribuite avrebbero dovuto essere trattenute dalla Regione e riassegnate all'Azienda per le annualità successive, al verificarsi della condizione prevista dal citato verbale.

Nell'incontro con le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza dell'Area Sanità del 19 Luglio 2022, è emersa l'opportunità di rivedere le condizioni di accesso alle quote perequative per l'esercizio 2022 e seguenti, sopra riportate.

Considerata infatti la notevole variabilità dei residui a livello aziendale, tenuto conto che nell'ultimo biennio le aziende potrebbero aver riscontrato delle difficoltà nell'applicazione degli istituti legati alla contrattazione integrativa aziendale, è stata rappresentata la necessità di distribuire anche le quote 2022 in oggetto, senza condizionarle al criterio di utilizzo dei fondi.

Le parti concordano, pertanto, di non assoggettare ad alcuna condizionalità l'accesso alla ripartizione della quota perequativa dei Fondi anche per il 2022. Con riferimento al 2023, l'assegnazione delle risorse sarà subordinata alla condizione che gli enti e le aziende del SSR abbiano, entro il 30 giugno 2023, completato la contrattazione integrativa aziendale, affrontato e definito le materie previste per il confronto e abbiano dato piena attuazione al sistema degli incarichi dirigenziali, come definito dal Capo II Titolo III, del CCNL Dirigenza Sanitaria 2016-2018. Per il 2024, le aziende non potranno accedere alla quota perequativa qualora i residui del "Fondo per la retribuzione degli incarichi" siano superiori all'8% e i residui del "Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro" siano superiori al 10%.

Dal 2025 le aziende non potranno accedere alla quota perequativa qualora i residui del "Fondo per la retribuzione degli incarichi" siano superiori all'8% e i residui del "Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro" siano superiori al 8%.

A conclusione dell'incontro, le parti hanno convenuto di approvare il presente documento integrativo del verbale di confronto del 2020, di cui all'Allegato A della DGR 1250/2020, apportando le modifiche e integrazioni già illustrate e di seguito riassunte. In particolare, si è ritenuto:

- di prendere atto della quota aggiuntiva derivante dal comma 435 - bis, che si consolida nel "Fondo per la retribuzione degli incarichi" a partire dal 2021, ricalcolata sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed esposta nella tabella sopra riportata. Considerato che l'esercizio 2021 è già concluso, le risorse riferite a tale anno, non potranno che essere liquidate in forma di retribuzione di risultato.
- di non assoggettare ad alcuna condizionalità l'accesso alla ripartizione della quota perequativa dei Fondi per l'anno 2022.
- di individuare per l'anno 2023 e successivi i seguenti criteri per la distribuzione delle risorse del comma 435: a modifica del criterio precedentemente individuato, 50% sulla base del personale in servizio e il 50% sulla base di una distribuzione perequativa, determinata sul valore medio pro capite del fondo stesso; per le risorse del 435 - bis sono confermate le percentuali del 30% e del 70%.
- di concordare che per l'anno 2023, le aziende avranno diritto alla quota perequativa solo qualora abbiano, entro il 30 giugno 2023, completato la contrattazione integrativa aziendale, affrontato e definito le materie previste per il confronto e abbiano dato piena attuazione al sistema degli incarichi dirigenziali, come definito dal Capo II Titolo III, del CCNL Dirigenza Sanitaria 2016-2018.
- di concordare, altresì, che per l'anno 2024 le aziende non potranno accedere alla quota perequativa, che rimarrà accantonata, qualora i residui 2022 del "Fondo per la retribuzione degli incarichi" siano superiori al 8% e i residui, sempre 2022, del "Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro" siano superiori al 10%;
- di precisare che, dal 2025, le aziende non potranno accedere alla quota perequativa qualora i residui del "Fondo per la retribuzione degli incarichi" siano superiori all'8% e i residui del "Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro" siano superiori al 8%. Il criterio di accesso alla quota perequativa rimarrà quello previsto al punto precedente, ma per la valutazione delle quote residue dei due fondi oggetto di analisi si farà sempre riferimento al dato del conto annuale riferito a due esercizi precedenti (valutazione della quota 2025 sulla base dei dati dei residui 2023, valutazione della quota 2026 sulla base dei dati dei residui 2024);
- di dare atto che la Regione provvederà ad eventuali adeguamenti compensativi, in caso di modifica dei criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale che comportino variazioni nelle risorse destinate;
- di dare atto che le quote di spettanza oggetto di ripartizione sulla base dell'elemento perequativo, eventualmente non attribuite, saranno accantonate per 3 anni, in attesa di verifica della condizionalità negli esercizi successivi; se dopo i suddetti 3 anni le condizionalità sopra esposte non saranno soddisfatte, le aziende perderanno il diritto alla loro attribuzione e i suddetti importi saranno attribuiti proporzionalmente fra le aziende in regola con le condizionalità.




- di prevedere dal 2023 uno specifico obiettivo da assegnare ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR inerente la corretta applicazione del presente verbale, con riferimento alle specifiche condizionalità previste.
- di rimandare, per quanto non indicato espressamente da questo atto integrativo, ai contenuti del verbale di confronto allegato alla DGR n. 1250 del 2020.

Per la Regione del Veneto

L'Assessore alla Sanità-Servizi Sociali-Programmazione socio-sanitaria

dott.ssa Manuela Lanzarin




Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale

Dott. Luciano Flor



Il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR

Dott. Claudio Costa




*** Per le Organizzazioni sindacali della Dirigenza dell'Area Sanità**


ANAAO ASSOMED



CIMO



FASSID



AAROI EMAC


FP CGIL

FVM



FESMED

FEDERAZIONE CISL MEDICI



ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI



UIL FPL



